



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/UCI/sc

Roma, 25 maggio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Cosenza**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 101/2022 Incompatibilità- Incarico ex art. 1, co. 7-ter DL n. 80/2021

Con il quesito dello scorso 21 aprile, l'Ordine chiede di sapere se sussista una situazione di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'assunzione a tempo determinato presso una PA in esito al superamento di concorso pubblico per lo svolgimento di incarico attribuito in attuazione del PNRR 2022-2026 alla luce di quanto previsto dall'art. 31 del DL 6 novembre 2021, n. 152.

Si evidenzia preliminarmente che il DL 80/2021 (convertito con la L. 113/2021 e parzialmente modificato dal DL 152/2021), contiene misure volte "al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia". Gli interventi si articolano su più livelli con l'obiettivo di rispondere, da un lato, alle nuove esigenze legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR) e, dall'altro, ad alcune delle criticità che caratterizzano, da tempo, le Amministrazioni pubbliche. In particolare, per il personale destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, le misure prevedono nuove modalità nelle procedure di reclutamento e la possibilità di derogare ad alcuni limiti contrattuali previsti nella normativa vigente. In tal senso l'art. 1 del citato provvedimento (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) ha inteso realizzare il potenziamento della capacità amministrativa delle PA attraverso tre fondamentali linee di azione: assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato, incarichi di collaborazione professionale mirati e ampliamento del contingente di dirigenti a contratto.

Con riferimento all'assunzione a tempo determinato di personale qualificato, il provvedimento dispone che coloro che superano le procedure concorsuali ivi previste sono inseriti, in ordine di graduatoria, in appositi elenchi da cui le Pubbliche amministrazioni destinatarie del PNRR potranno attingere e procedere all'assunzione a tempo determinato¹.

¹ Per l'individuazione delle modalità attuative della disposizione vd. il DM del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Sempre con riferimento alle suddette assunzioni a tempo determinato il comma 7-ter del citato articolo 1 (introdotto dall'art. 31, co. 1, lett. a) del DL. n. 152/2021) ha espressamente stabilito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, che ai professionisti reclutati non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione automatica². Inoltre tali professionisti, possono conservare l'iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori³.

Come può osservarsi, il Legislatore ha disposto, in tali casi, una espressa deroga alla generale disposizione relativa all'incompatibilità tra svolgimento di rapporto di impiego pubblico e contestuale esercizio di attività professionale. Sembra dunque che, nei casi previsti dall'art. 1 del DL n. 80/2021 in cui il professionista svolga una prestazione lavorativa subordinata a tempo determinato nell'ambito di PA interessata dall'attuazione del PNRR, a questi sia consentito, nel periodo di durata della suddetta prestazione, il contestuale svolgimento della professione. Il provvedimento, peraltro, non fornisce ulteriori indicazioni su modalità e limiti di svolgimento della professione in tale periodo.

In ogni caso si ritiene necessario che l'iscritto valuti l'opportunità di svolgere l'attività professionale contestualmente alla prestazione di lavoro a tempo determinato presso la PA anche alla luce dei principi generali del Codice deontologico della professione⁴ e si astenga dallo svolgimento della stessa laddove ravvisi conflitti, anche solo potenziali, di interesse o, comunque, una compromissione della sua imparzialità, obiettività e indipendenza.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani



² Vd. Art. 1, co. 7-ter, DL. n. 80/2021:

"Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

³ Vd. Art. 1, co. 7-quater, DL. n. 80/2021:

"I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza".

⁴ Vd. Codice deontologico della professione (vd. testo aggiornato a marzo 2021 allegato a nota informativa CNDCEC n. 44/2021).